

**COMUNE DI MARCHIROLO**  
**Provincia di Varese**



## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Definizione delle entrate

Art. 3 - Aliquote e tariffe

Art. 4 - Agevolazioni

### TITOLO II

#### GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 -- Forme di gestione

Art. 6 -- Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi dell'Ente

Art. 7 -- Soggetti responsabile delle entrate tributarie

Art. 8 -- Attività di controllo delle entrate

Art. 9 -- Rapporti con i cittadini

Art. 10 -- Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Art. 11 -- Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 12 -- Esonero dalle procedure ordinarie o esecutive per crediti di modesta entità

Art. 13 -- Interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi dell'Ente

Art. 14 -- Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 15 -- Compensazione

Art. 16 -- Interessi sui tributi locali

Art. 17 -- Contenzioso tributario

Art. 18 -- Sanzioni tributarie

Art. 19 -- Interpello del contribuente

Art. 20 -- Autotutela

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 21 -- Modalità di riscossione delle entrate dell'Ente

Art. 22 -- Dilazione e sospensione del pagamento

Art. 23 -- Dilazione e sospensione del pagamento di entrate non tributarie

Art. 24 -- Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 25 -- Versamenti e rimborsi

Art. 26 -- Accertamento con adesione

### TITOLO IV

#### NORME FINALI

Art. 27 -- Norme finali

Art. 28 -- Efficacia della norma

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate del Comune di Marchirolo, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, la liquidazione, il sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

#### **Art. 2**

##### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza dell'Ente, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni, proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta all'Ente.
3. Rimane esclusa dal presente regolamento la disciplina dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **Art. 3**

##### **Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale, fatta salva diversa previsione dello Statuto comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono

essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, i responsabili dei servizi interessati, sottopongono alla Giunta Comunale, specifiche proposte per l'individuazione delle stesse, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.
5. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione.
6. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

#### Art. 4

#### **Agevolazioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni, esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.
3. Con determina del responsabile dei Tributi, si procede, ai sensi dell'art. 86 della legge 28/12/1995, n. 549, alla esenzione dal pagamento dei tributi comunali per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 non sono esenti dai tributi comunali e dai connessi adempimenti.
6. L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di riconoscere eventuali esenzioni cui le O.N.L.U.S., presenti sul territorio, avranno diritto sulla base di tutta la documentazione o atti in loro possesso, nonché a norma di specifiche disposizioni di leggi vigenti.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5**

##### **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente concessionario, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, le seguenti forme di gestione:
  - a) Gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. della fase di accertamento;
  - b) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997;
  - c) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1998, n. 43, e s.m.i., iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - d) Affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'Albo di cui all'art.53 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - e) Affidamento mediante convenzione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 300/99 e dell'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate e loro successive integrazioni;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, eccetto quelli previsti per legge.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
6. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724 e s.m.i..

#### **Art. 6**

##### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi dell'Ente**

1. Con Decreto del Sindaco, è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il Sindaco determina, inoltre, le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
4. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
6. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

## Art. 7

### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

## Art. 8

### **Attività di controllo delle entrate**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste agli artt. 30, 31, 32 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento e stabilire, sulla base dei risultati raggiunti, compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### Art. 9

##### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

#### Art. 10

##### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo le modalità previste per la notifica di atti giudiziari, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, attività di liquidazione ed accertamento devono essere effettuati dal concessionario, secondo le norme stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### Art. 11

##### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

#### Art. 12

##### **Esonero dalle procedure ordinarie o esecutive per crediti di modesta entità**

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 146 del 08.05.1998 e dell'art. 25, comma 4, della legge n. 289 del 27/12/2002, tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi, relativi ad incassi e rimborsi a titolo ordinario su un medesimo soggetto debitore, inferiori ad €.12,00 (dodici), arrotondati all'unità di euro, accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti.
2. Tale importo, omnicomprensivo di interessi, sanzioni (comunque denominate), addizionali ex-ECA e Provinciali, viene riferito ad ogni singolo periodo di imposta.
3. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i limiti di €.12,00.
4. La disposizione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 109 del 12/05/1999, non si applica qualora il debito tributario, comprensivo o costitutivo di sole sanzioni amministrative od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. Il limite di cui al comma 1, non si applica per le occupazioni su aree mercatali (canone e tassa giornaliera smaltimento rifiuti), effettuate dagli operatori di settore.
6. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie dell'Ente, qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 16,52. La somma di cui sopra si intende comprensiva del debito per ciascuna entrata e per ciascun periodo di imposta comprendendo cioè nella somma complessiva, sia il tributo che tutti i suoi accessori.

#### Art. 13

##### **Interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi dell'Ente**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 133, del 13/05/1999, per l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e per il rimborso e la rateizzazione dei Tributi Comunali, gli interessi sono determinati con riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2003) e s'intendono automaticamente variati in presenza dell'emanazione di successive modifiche al suddetto Decreto.

#### Art. 14

##### **Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che l'Ente sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

#### Art. 15

##### **Compensazione**

1. È ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dall'Ente per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.
3. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
4. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con l'Ente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare all'Ente, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
6. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
7. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

#### Art. 16

##### **Interessi sui tributi locali**

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in misura pari al 4% annuo, da applicarsi in ragione semestrale.
2. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.
3. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 cod. civ.

#### Art. 17

##### **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 26, comma 1 L.R. 54/98, spetta al Sindaco, nella sua qualità di organo di rappresentanza dell'Ente, determinare, con proprio provvedimento, di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune nel contenzioso tributario; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente.
2. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

#### Art. 18

##### **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, ai criteri deliberati dal Consiglio Comunale e s.m.i..
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo derivano da accertamenti realizzati dall'Ente, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. L'avviso d'irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 19

##### **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni (mesi 4), circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto d'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.

#### Art. 20

##### **Autotutela**

1. L'Ente con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere, di regola, preceduto dall'analisi dei seguenti fattori, che derivano da una possibile condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio:
  - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
  - valore della lite;
  - costo della difesa;
  - costo derivante da un inutile maggiore aggravio di carichi di lavoro.

3. Nei suddetti casi, qualora dall'analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico e di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

5. E' consentito, inoltre, l'esercizio dell'Autotutela nel caso di:

a. intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione Comunale, che non sia pronunciata sul merito della controversia ma abbia accertato esclusivamente l'esistenza di ragioni pregiudiziali quali:

- o irricevibilità;
- o difetto di giurisdizione;
- o incompetenza;
- o inammissibilità;
- o improcedibilità.

b. intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione Comunale, che sia pronunciata sulla base di motivazioni deverse da quelle che formano oggetto di giudicato.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

##### **Art. 21**

##### **Modalità di riscossione delle entrate dell'Ente**

1. I tributi dell'Ente da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
2. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
3. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
4. tramite il sistema bancario, se convenzionato (anche tramite servizi agevolativi di pagamento quali la domiciliazione bancaria, etc.);
5. tramite eventuali canali telematici predisposti dall'Ente ovvero mediante accredito elettronico (carta di credito o bancomat) di Istituto di Credito o finanziario convenzionato con la Tesoreria Comunale, o con il Concessionario della riscossione o con terzi cui sia stata affidata la riscossione. Le relative Convenzioni devono essere preventivamente approvate dall'Ente;
6. tramite modalità "on-line";
7. tramite modello F24, soltanto ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dall'Ente;
8. tramite contante, da versare direttamente nelle mani degli agenti contabili formalmente autorizzati, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. sul T.U.EE.LL. n. 267, del 18/08/2000 con

- l'obbligo di produrre il rendiconto della loro gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, allegando la relativa documentazione giustificativa, e regolamenti.
9. Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al punto d) hanno valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 507 del 13/11/1993.
  10. Le entrate non tributarie sono riscosse:
    11. tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
    12. tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
    13. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
    14. tramite eventuali canali telematici predisposti dall'Ente.
  15. L'Ente appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
  16. Nel caso in cui L'Ente adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.
  17. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso il concessionario o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00 salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.
  18. Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, se la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'Ente è affidata al concessionario del servizio di riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i..
  19. Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'Ente sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (ad eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
  20. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
  21. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

## Art. 22

### **Dilazione e sospensione del pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e al D.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, possono essere concesse, dal Funzionario Responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) durata massima 60 mesi, le rate scadono l'ultimo giorno del mese;
  - b) l'importo delle singole rate è arrotondato ai 0,50 (cinquanta centesimi) di Euro;
  - c) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura annuale del 4% previsti dal D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, modificato con Decreto del M.E.F. del 27/06/2003;
  - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - f) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi dilazionati.
3. La rateazione avrà la seguente graduazione:
  - o fino a €. 250,00 nessuna rateazione;
  - o da €. 250,01 a €. 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - o da €. 2.500,01 a €. 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
  - o da €. 6.000,01 a €. 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
  - o da €. 25.000,01 a €. 50.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili;
  - o Oltre €. 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili;
4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 25% delle somme complessivamente dovute. Nel caso che il debito residuo risulti superiore ad €. 5.000,00 la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fidejussoria.
5. In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore ad €. 5.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in due copie: una per l'Ufficio Tributi e l'altra per il contribuente.

#### Art. 23

##### **Dilazione e sospensione del pagamento di entrate non tributarie**

1. La riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente può essere sospesa o differita con provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nello stesso provvedimento.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
3. I termini ordinari di versamento possono essere differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza, da lutto di famiglia per il decesso di un convivente o parente entro il 2° grado: in tale ipotesi, entro la scadenza del termine differito, il contribuente dovrà comunicare per iscritto l'evento all'Ufficio tributi.
4. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, con l'applicazione degli interessi dovuti per la rateizzazione, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta di versamento della prima rata.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

#### Art. 24

##### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del Funzionario Responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. Prima dello scadere del termine prescrizione dei crediti iscritti in Bilancio, il Funzionario Responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvente e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reinscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.
3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

#### Art. 25

##### **Versamenti e rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate o dai singoli regolamenti comunali, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque, per le annualità ancora soggette a liquidazione, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione dell'Ente dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente.
7. Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 16,52 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta.

#### Art. 26

##### **Accertamento con adesione**

1. Per la definizione agevolata degli atti sanzionatori, si fa ricorso, ove consentito, all'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.lgs. n. 218, del 19/06/1997.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n.504 del 30/12/1992.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile da parte dell'Ufficio.

## **TITOLO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 27**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

#### **Art. 28**

##### **Efficacia della norma**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal **1 ° gennaio 2005**.